TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in Gazzetta

Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015), coordinato

con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 (in questa stessa

Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Proroga di termini

previsti da disposizioni legislative.". (16A01640)

(GU n.47 del 26-2-2016)

Vigente al: 26-2-2016

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge

di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte

nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Art. 1

Proroga di termini in materia

di pubbliche amministrazioni

1. All'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono,

sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

c) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2015» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,

le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2016».

3. All'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «verificatesi nell'anno 2013»,

sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2014» e le parole: «31

dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2016»;

b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

(( 3-bis. All'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno

2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 131, la parola: «2014» e' sostituita dalla seguente: «2016».

))

4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi

dell'art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'art. 2, comma 15,

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31

dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

(( 4-bis. Il termine di cui all'art. 4, comma 5, del decreto

legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, e'

prorogato al 30 aprile 2016. ))

5. All'art. 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006,

n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,

n. 17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2016».

6. All'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.

300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.

17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2016».

7. All'art. 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2016».

(( 7-bis. Il termine stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo

luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' prorogato al 25 aprile

2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare

per i caduti, i comuni e le province.

7-ter. Le proposte di cui al comma 7-bis con la relativa

documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono

demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo

grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle

decorazioni al valor militare, istituita dall'art. 4 della legge 28

marzo 1968, n. 341.

7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui

agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21

agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al

valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7-quinquies. All'attuazione dei commi da 7-bis a 7-quater il

Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))

8. All'art. 2223, comma 2, del (( codice dell'ordinamento militare,

di cui al )) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole:

«Fino all'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno

2016».

(( 9. All'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

9-bis. All'art. 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,

le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2016» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle

seguenti: «per l'anno 2015».

9-ter. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 79, lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono

sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

b) al comma 82, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle

seguenti: «lettere a) e b)».

9-quater. All'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

ottobre 2013, n. 125, come modificato, da ultimo, dal comma 9 del

presente articolo, dopo le parole: «i contratti di lavoro a tempo

determinato» sono inserite le seguenti: «nonche' i contratti di

collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,». ))

10. All'art. 16-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge

19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite

dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».

(( 10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad

esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27

dicembre 2006, n. 296, gia' aggiornate per il triennio 2014/2017, e'

prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo.

Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui

all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro

della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento

delle supplenze ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 3 maggio

1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico

2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle

graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.

10-ter. All'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il

comma 107 e' inserito il seguente:

«107-bis. Il termine ultimo di validita' ai fini

dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati

dalle istituzioni di cui al comma 102 e' prorogato al 31 dicembre

2017».

10-quater. Al comma 14 dell'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio

1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,

n. 61, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di

prorogare per il triennio 2016-2018 le attivita'

tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione

nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria e i relativi

comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e

fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,

per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo

determinato, nei limiti di quanto strettamente necessario al

completamento delle predette attivita' di ricostruzione, nel rispetto

della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e

finanziarie, nonche' dei limiti di durata dei contratti a tempo

determinato di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno

2015, n. 81».

10-quinquies. Le risorse di cui all'art. 74, comma 1, della legge

23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo

all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono essere

utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei

fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'art. 24,

comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per

l'emanazione dei decreti previsti dall'art. 16, comma 2 e comma 3,

lettera a), della medesima legge, come modificato dall'art. 14 del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' prorogato al 31 dicembre 2016.

10-septies. All'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30

dicembre 2010, n. 240, le parole: «non rinnovabili» sono sostituite

dalle seguenti: «rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016».

10-octies. Le universita' sono autorizzate a prorogare fino al 31

dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo

parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di

ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'art. 24,

comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in

scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno

partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012

o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei

titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di

ricerca, di cui all'art. 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono

equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di

cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ))

Art. 2

Proroga di termini in materia

di giustizia amministrativa

1. All'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

114, le parole: «dal 1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti:

«dal 1º luglio 2016».

2. (( All'art. 13 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2

)) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 e'

aggiunto il seguente: «1-bis. In attuazione del criterio di graduale

introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di

entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del

30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove

disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il

Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalita'

attuative della sperimentazione e' demandata agli Organi della

Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto

decreto.».

(( 2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10 del

decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la

cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate

insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti,

rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona

Pozzo di Gotto e Livorno, e' prorogato al 31 dicembre 2018. Per

l'effetto, il termine indicato dal citato art. 10, comma 13, del

decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio

dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo

precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. All'art. 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,

la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro». ))

(( Art. 2 bis

Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria

1. E' prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al

responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero

della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui

all'art. 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni

per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni

transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

2. E' prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al

responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero

della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui

all'art. 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.

221. ))

(( Art. 2 ter

Ridefinizione dell'assetto territoriale

degli uffici dei giudici di pace

1. All'art. 2, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 31

dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2015, n. 11, le parole: «Entro il 28 febbraio 2016» sono

sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2016». ))

(( Art. 2 quater

Proroga di termini in materie di competenza

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. All'art. 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le

parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti:

«Per il periodo 2013-2016». Alle minori entrate derivanti dal

presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul

Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma

1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Per i contratti di solidarieta', di cui all'art. 1 del

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni,

stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione

salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare

del trattamento di integrazione salariale e' aumentato, per il solo

anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10

per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di

orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50

milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse

del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18,

comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Al comma 284 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

al primo periodo, dopo le parole: «forme sostitutive» sono inserite

le seguenti: «ed esclusive» e, all'ottavo periodo, le parole:

«sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

))

Art. 3

Proroga di termini in materie di competenza

del Ministero dello sviluppo economico

1. All'art. 43, comma 12, del (( testo unico dei servizi di media

audiovisivi e radiofonici, di cui al )) decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2016».

2. All'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito

con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma

3-bis e' (( aggiunto )) il seguente:

«3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio

di cui al comma 1 e' prorogato, relativamente alle utenze elettriche,

fino al 31 dicembre 2017. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas

e il sistema idrico provvede:

a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio,

per quantita' massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e

con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio

stesso pari a 170.000 euro/MW.;

(( b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto

il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie

relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai

clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai

criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di

trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data,

tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei

parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle

peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa, nonche' ad applicare,

con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno

delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema

elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134.

2-bis. I termini di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento di cui

al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i

rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011,

n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui

all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati

rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo

raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo

raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e

quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e

settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo

raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. All'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:

«Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna

ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura

di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi

dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.

164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la

Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad

acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione,

interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta.

L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la

copertura degli oneri di gara, di cui all'art. 1, comma 16-quater,

del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' trasferito

dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla

sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi

precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di

gara.»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

2-quater. All'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo

2011, n. 28, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2016».

2-quinquies. All'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «nell'anno 2014» sono inserite le seguenti: «e

le riduzioni effettuate nell'anno 2015»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da erogare

secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e

l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, comma 160,

lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208». ))

(( Art. 3 bis

Scuola sperimentale di dottorato internazionale

Gran Sasso Science Institute - GSSI

1. All'art. 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di proseguire le attivita' di sperimentazione, alla

scadenza del triennio individuato dal comma 2 l'operativita' della

scuola e' prorogata per un ulteriore triennio»;

b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Per il finanziamento delle attivita' della scuola per il

triennio di cui al comma 2-bis, a integrazione delle risorse

assegnate con deliberazione del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015, e'

autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni

2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.

5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 1 milione di euro

per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 del decreto

legislativo 5 giugno 1998, n. 204»;

c) al comma 6, dopo le parole: «Allo scadere del triennio» sono

inserite le seguenti: «di cui al comma 2-bis». ))

Art. 4

Proroga di termini in materie di competenza

dei Ministeri dell'interno e della difesa

1. E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni

di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004,

n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n.

26.

(( 1-bis. All'art. 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,

le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli

anni 2015 e 2016».

1-ter. Il termine di cui all'art. 9, comma 4, secondo periodo,

della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' prorogato al 15 giugno 2016 solo

relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.

1-quater. Al comma 4 dell'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai partiti e ai movimenti

politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti

di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti o in

quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione

applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000». ))

2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di (( prevenzione

degli incendi )) previste dall'art. 10-bis, comma 1, del

decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e' completato

entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi

previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

(( 2-bis. All'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013,

n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,

n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2016». ))

3. All'art. 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012,

n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014, n.

35, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2016».

4. I termini di cui all'art. 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016. (( Per i

comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla

legislazione vigente che hanno concluso tali processi entro il 1°

gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui

all'art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

decorre dal 1° gennaio 2017. Alla compensazione degli effetti

finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto

derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo

precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede

mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli

effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive

modificazioni. ))

5. All'art. 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2016».

6. All'art. 1, comma 3, della legge 1º ottobre 2012, n. 177, le

parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

(( 6-bis. Per l'anno 2016 sono confermate le modalita' di riparto

del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale gia' adottate con

decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle

risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con

decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2016 i trasferimenti

erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero

dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione

siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle

disposizioni dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014,

n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.

68.

6-ter. All'art. 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui

al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2012» sono sostituite dalle

seguenti: «30 maggio 2017»;

b) al comma 1-bis, le parole: «15 luglio 2012» sono sostituite

dalle seguenti: «15 luglio 2017».

6-quater. All'art. 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n.

190, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:

«al 31 dicembre 2016». ))

(( Art. 4 bis

Ampliamento dei termini per la richiesta

di contributo da parte degli enti in dissesto

1. All'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.

174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.

213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite

dalle seguenti: «Dall'anno 2012 all'anno 2017»;

b) le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata

in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «,

rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata

in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli

esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di

entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per

i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017». ))

(( Art. 4 ter

Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalita'

terroristica di matrice internazionale

1. All'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.

144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.

155, le parole: «Fino al 31 gennaio 2016» sono sostituite dalle

seguenti: «Fino al 31 gennaio 2017». ))

(( Art. 4 quater

Proroga di termini in materia di conservazione

dei dati di traffico telefonico e telematico

1. All'art. 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi

comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei

servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, nonche' quelli relativi al

traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale

data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'art. 132,

comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le

finalita' di accertamento e di repressione dei reati di cui agli

articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice

di procedura penale»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

c) al comma 3, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle

seguenti: «1° luglio 2017». ))

Art. 5

(( Proroghe in materia di beni e attivita' culturali

e di turismo ))

1. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le

parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:

«entro il 30 giugno 2016».

(( 1-bis. All'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio

2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «e successive

modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' l'attivita' della

struttura di supporto ivi prevista,», le parole: «e' assicurato» sono

sostituite dalle seguenti: «sono assicurati» e la cifra: «100.000» e'

sostituita dalla seguente: «500.000»;

b) al secondo periodo, le parole: «Dal 1° gennaio 2016» sono

sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2017». ))

(( Art. 5 bis

Proroga del finanziamento

del Museo tattile statale «Omero»

1. E' prorogata per il triennio 2016-2018 l'applicazione delle

disposizioni di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8

agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

ottobre 2013, n. 112. All'onere derivante dall'attuazione del

presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016,

2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 396, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))

Art. 6

Proroga di termini in materie di competenza

del Ministero della salute

1. All'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.

71, le parole: «sono rinnovati entro 8 mesi», sono sostituite dalle

seguenti: «sono rinnovati entro 18 mesi».

2. All'art. 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, le parole: «Entro il 1º gennaio 2016» sono sostituite

dalle seguenti: «Entro il 1º gennaio 2017».

3. All'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, e'

sostituito dal seguente:

«16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza

ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in

vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15,

nonche' le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza

protesica di cui all'art. 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, (( costituiscono riferimento, fino )) alla data del 30

settembre 2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a

carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di

coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle

strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15,

valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro

previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla

data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruita' delle

risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di

coordinamento della finanza pubblica».

4. All'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

quinto periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2014», sono inserite le

seguenti: (( «, per l'anno 2015 e per l'anno 2016» )).

(( 4-bis. All'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,

e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogata l'individuazione, come

regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e

per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di

sanita' sono altresi' confermati i costi pro capite per livelli

assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA

2013, nonche' i medesimi pesi per classi di eta' adottati in sede di

determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015». ))

Art. 7

Proroga di termini in materia di infrastrutture

e trasporti

1. All'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.

192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.

11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31

luglio 2016».

(( 1-bis. All'art. 10, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 31

dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2015, n. 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di

cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per

interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche,

della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonche' del

patrimonio culturale» )).

2. All'art. 253 del (( codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture, di cui al )) decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: «31

dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»;

b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite

dalle seguenti: «31 luglio 2016»;

(( b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono

sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016». ))

3. All'art. 189, comma 5, del (( codice di cui al )) decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2015»

sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».

4. Il termine di cui all'art. 357, comma 27, del (( regolamento di

cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207, come modificato dall'art. 8, comma 9, del decreto-legge 31

dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2014, n. 11, e' prorogato al 31 luglio 2016.

(( 4-bis. All'art. 357, comma 19-bis, del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le

parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio

2016». ))

5. All'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le

parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2016».

6. All'art. 15, comma 3-quinquies del decreto-legge 29 dicembre

2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio

2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle

seguenti: «31 luglio 2016».

7. All'art. 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

le parole: «dal 1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal

1º gennaio 2017».

8. All'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2016». Restano fermi i termini di

conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

9. All'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.

112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della

stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e

sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte

servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e' prorogato, ai

medesimi patti e condizioni gia' (( previsti )), per il periodo

necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il

31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.».

(( 9-bis. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, del

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato al

30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: «Ferrovie dello Stato

S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «Rete Ferroviaria Italiana

S.p.A.».

9-ter. Il termine di novanta giorni entro cui il commissario,

nominato ai sensi dell'art. 1, comma 867, della legge 28 dicembre

2015, n. 208, predispone un piano industriale e' prorogato di

ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non possono essere

intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti di

intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della

societa' di cui al citato art. 1, comma 867, della legge n. 208 del

2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti

debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme

per le finalita' istituzionali della societa' di cui al primo

periodo. ))

10. All'art. 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio

2015, n. 107, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30

aprile 2016».

11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 10

del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, (( il termine

previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 51 del 3 marzo 2015, per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori

e' prorogato al 29 febbraio 2016. Il suddetto termine e' prorogato al

30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento

dei lavori bandite entro il 29 febbraio 2016 siano andate deserte

ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della

progettazione. Il termine e' inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per

gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di

rilevanza comunitaria, di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a

condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29

febbraio 2016.

11-bis. Il termine di cui all'art. 5, comma 2-bis, del

decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme

tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche

sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta e' prorogato al 28

febbraio 2017.

11-ter. All'art. 111, comma 1, secondo periodo, del codice della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015» sono

sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».

11-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1,

comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' differita al 1°

gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui al citato art. 1,

comma 866, della legge n. 208 del 2015, confluiscono le risorse di

cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per

le annualita' 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni

2015 e 2016 si applicano le modalita' e le procedure di cui al citato

art. 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013, e di cui all'art. 1,

comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))

Art. 8

Proroga di termini in materia di competenza del Ministero ((

dell'ambiente e ))della tutela del territorio e del mare

1. All'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono

sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016» (( ed e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2016 e

comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena

operativita' del nuovo sistema di tracciabilita' individuato a mezzo

di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando

pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis,

commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono

ridotte del 50 per cento.» ));

b) al comma 9-bis, le parole: «stabilito al 31 dicembre 2015» e

le parole: «sino al 31 dicembre 2015» sono sostituite,

rispettivamente, dalle seguenti: «stabilito al 31 dicembre 2016» e

«sino al 31 dicembre 2016»;

(( b-bis) al comma 9-bis e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI e'

corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per

l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da

effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente,

la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di

euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di

anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito

dei propri stanziamenti di bilancio». ))

2. All'art. 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo

il comma 3 (( sono inseriti i seguenti )):

«3-bis. Il termine del 1º gennaio 2016, di cui al comma 3, e'

prorogato al 1º gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per

i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi

dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita'

Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1º gennaio

2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo

all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le

condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.

3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 e'

prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per

i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre

2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 (( della

parte I dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto

ovvero ai sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del

presente decreto )). Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita'

Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio

2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo

all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le

condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal

1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di

deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati ((

nella parte II dell'allegato II alla parte quinta )) del presente

decreto».

3. All'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13

gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31

dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016».

Art. 9

Proroga di termini in materia di competenza del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

1. All'art. 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre

2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31

dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno

2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione

riferite all'annualita' 2015 e alle precedenti,».

Art. 10

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,

le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30

giugno 2016».

(( 1-bis. All'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre

2014, n. 198, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle

seguenti: «entro diciotto mesi». ))

2. All'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le

parole: «31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2016».

(( 2-bis. All'art. 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio

2014, n. 102, le parole: «per i soli anni 2015 e 2016» sono

sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2016» e le parole:

«31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre

2016».

2-ter. L'art. 19, comma 2, primo periodo, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione

alle attivita' formative svolte dagli organismi di formazione

professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai

sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta

nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di

beni e servizi e' detraibile se i beni e servizi acquistati con tali

contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni

imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-quater. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore

aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di

formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attivita'

formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le

quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi

dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la

detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto e che

l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del

contributo quale spesa ammessa al finanziamento.

2-quinquies. In coerenza con quanto previsto dall'art. 7 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3

ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'art. 12 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione

alle attivita' formative svolte dagli organismi di formazione

professionale tengono conto, nella determinazione dei contributi,

dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e

servizi che, ai sensi dello stesso art. 7 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 2008, si consideri

realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-ter, 2-quater e

2-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, a 5 milioni di

euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si

provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del

Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma

1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ))

3. All'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,

come modificato dall'art. 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre

2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2015, n. 11, le parole: «negli anni 2013, 2014 e 2015» sono

sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016». ((

Per l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al

citato art. 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012. ))

4. All'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre

2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite

dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016».

5. All'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le

parole: «Sino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:

«Sino al 31 dicembre 2016».

6. All'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le

parole: «e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, 2015 e 2016».

(( 6-bis. Le richieste di cui all'art. 56-bis, comma 2, del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate, secondo

le modalita' ivi indicate, a decorrere dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il

termine perentorio del 31 dicembre 2016. ))

7. All'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012,

n. 178, dopo le parole: «di previsione 2013, 2014 e 2015,» sono ((

inserite )) le seguenti: «e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente

strumentale alla Croce Rossa Italiana,».

(( 7-bis. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in

giudizio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di cui

all'art. 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178,

continuano a essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato ai sensi

dell'art. 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,

n. 1611. La disposizione del precedente periodo e' richiamata nello

statuto dell'Ente, adottato con decreto del Ministro della salute, di

concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro

dell'economia e delle finanze.

7-ter. In considerazione della soppressione dell'Ente strumentale

alla Croce Rossa italiana, prevista per il 1° gennaio 2018, all'art.

8, comma 2, decimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre

2012, n. 178, le parole: «2016» e «2017» sono sostituite

rispettivamente dalle seguenti: «2017» e «2018».

7-quater. All'art. 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)»

sono sostituite dalle seguenti: «l'Ente strumentale alla Croce Rossa

italiana»;

2) le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle

seguenti: «30 giugno 2016»;

3) le parole: «del direttore generale» sono sostituite dalle

seguenti: «dell'amministratore»;

4) le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti:

«per l'anno 2016»;

5) dopo le parole: «pagamenti dei debiti certi, liquidi ed

esigibili» sono inserite le seguenti: «, anche a carico di singoli

comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel

periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni

bancarie,»;

6) le parole da: «31 dicembre 2012» fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015, nei limiti delle

disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016

e non piu' necessarie per le finalita' originarie, relative

all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 10, del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota

non ancora erogata»;

b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) dell'approvazione, da parte delle amministrazioni

vigilanti, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 settembre

2012, n. 178, del rendiconto per l'anno 2015 e della delibera di

accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo, con

l'indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del

rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi,

adottata dal comitato di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del

citato decreto legislativo n. 178 del 2012, con asseverazione del

collegio dei revisori dei conti»;

c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

«2-bis. Le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento

previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per

l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'art. 8,

comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere

sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere

dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al

rimborso dell'anticipazione di liquidita' di cui al comma 1 del

presente articolo, nella misura di 6 milioni di euro annui per

l'intero periodo di rimborso della medesima anticipazione. Il

predetto importo, ove non utilizzato per la finalita' di cui al primo

periodo, costituisce un'economia per il bilancio statale. Fino

all'applicazione delle citate riduzioni e, comunque, in caso di

insufficienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e

delle finanze e' autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino

a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a

qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce

Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana. Tenuto

conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del citato

decreto legislativo n. 178 del 2012, i proventi derivanti dalla

dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente strumentale alla

Croce Rossa italiana o dell'Associazione della Croce Rossa italiana

sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di

liquidita' di cui al comma 1 del presente articolo». ))

8. All'art. 8, comma 30, (( quarto periodo )), del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

(( 8-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogato l'utilizzo delle somme

iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel bilancio dello Stato,

relative all'applicazione delle disposizioni normative in tema di

split payment introdotte dall'art. 1, comma 629, lettera b), della

legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-ter. All'art. 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

le parole: «2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2014,

2015, 2016 e 2017».

8-quater. All'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2016» sono sostituite

dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2017».

8-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1,

comma 9, lettera b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e'

prorogata al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l'integrale

passaggio di tutto il personale nella sezione «Dogane» del ruolo

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con conseguente soppressione

delle distinte sezioni all'interno del ruolo unico del personale non

dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 1,

comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-sexies. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per

lavoro straordinario ai corpi di polizia, nelle more del

perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui

all'art. 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121,

sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti dal decreto

adottato ai sensi del medesimo art. 43, tredicesimo comma, per l'anno

2015. ))

Art. 11

Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. All'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.

192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.

11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2016».

2. All'art. 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e

successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016».

(( 2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza

conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui

all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'

prorogato al 31 dicembre 2018.

2-ter. Al comma 14-bis dell'art. 10 del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015 e 2016»

sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»

e, al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e

2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015,

2016, 2017 e 2018». ))

3. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le

parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2016».

(( 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle

disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei

ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'art. 5, comma

5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato

dall'art. 9, comma 4-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2014,

n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,

n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2016.

3-ter. Per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico e

amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi

di bonifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge

25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 gennaio 2016, n. 9, l'Agenzia regionale campana per la difesa del

suolo continua ad avvalersi del personale con rapporto di lavoro a

tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi dell'art. 1,

comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nelle more

dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'art. 9,

comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3-quater. Il termine di cui all'art. 3, comma 2-bis, primo periodo,

del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal

comma 7-bis dell'art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, e'

prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel

limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili

delle contabilita' speciali di cui all'art. 2, comma 6, del

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla

ridefinizione degli interventi programmati.

3-quinquies. Per consentire la prosecuzione degli interventi di

bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31

dicembre 2015, previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 10

dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

febbraio 2014, n. 6, per garantire la continuita' dell'efficacia

delle disposizioni di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente

del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, e' prorogato al

31 luglio 2016. ))

(( Art. 11 bis

Proroga di termini in materia ambientale

1. Il termine di cui all'art. 33, comma 10, del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164, e' prorogato di sessanta giorni.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di

risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'art. 33 del

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di

detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici, le

risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare per il sito di interesse

nazionale «Bagnoli-Coroglio» ed erogati al comune di Napoli, non

ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi

interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al

comma 13 del medesimo art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.

3. All'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, le parole da: «Il Soggetto Attuatore costituisce

allo scopo una societa' per azioni» fino alla fine del comma sono

sostituite dalle seguenti: «La trascrizione del decreto di

trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui

all'art. 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura

fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa e' riconosciuto un

importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli

immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del

trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato alla curatela

fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a

quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto

Attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per

interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8.

L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non

comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico

stabiliti dall'art. 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei

suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili

trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare

della societa' Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative

trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da

effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente

comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da

ogni altro onere e imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto

all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle

aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita'

indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione

del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi

gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro

aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della bonifica»;

b) il comma 13.1 e' abrogato;

c) al comma 13-quater, le parole: «ovvero della societa' da

quest'ultimo costituita» sono soppresse. ))

Art. 12

Credito d'imposta per promuovere la tracciabilita' delle vendite dei

giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita

della stampa quotidiana e periodica

1. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della

rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica,

previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n.

63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.

103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il

credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale e'

obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,

e' prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito d'imposta previsto al

medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli

operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente

riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle risorse stanziate per

tale finalita' dal medesimo comma 1, come integrate dall'art. 1,

comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge

7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotto di 13,3

milioni di euro per il 2016.

(( Art. 12 bis

Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di

inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

1. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione

parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro,

previsto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 30 maggio 2014, n. 82,

e' prorogato sino alla fine della XVII legislatura. ))

(( Art. 12 ter

Proroga di termini in materia di competenza

della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. All'art. 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, la

parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «venti».

2. Le domande di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 30 marzo

2004, n. 92, corredate della relativa documentazione, sono inviate

alla Commissione di cui all'art. 5 della medesima legge n. 92 del

2004.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si

provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.))

(( Art. 12 quater

Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale

e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti

1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei

giornalisti, di cui all'art. 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e

dei Consigli regionali di cui all'art. 3 della medesima legge n. 69

del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016. ))

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.